Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Mercoledì, 26 ottobre** — **Numero 252**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) 90 » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1407, ***che autorizza la Camera di commercio e industria di Caltanissetta ad applicare, per il solo anno 1921, la tassa camerale.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 26 aprile 1906 che determina in L. 2 il limite massimo d'aliquota per 100 lire di reddito tassato a ruolo, che la Camera di commercio di Caltanissetta è autorizzata ad imporre sugli industriali e commercianti del proprio distretto per i redditi di natura commerciale ed industriale;

Considerato che la Camera predetta con deliberazione 2 marzo 1921 ha sottoposto all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio la modifica dello art. 4 del R. decreto 26 aprile 1906, n. CCI, che approva il regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa camerale nel senso di portare il limite massimo di lire due per ogni cento, a lire tre;

Considerato che per tale modifica occorrerebbe il parere del Consiglio superiore del commercio e che detto Consesso per ora non può riunirsi;

Ritenuto meritevoli di considerazione le ragioni per le quali la Camera di commercio e industria di Caltanissetta applichi d'urgenza l'aumento del massimo d'aliquota come sopra indicato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Caltanissetta è autorizzata ad applicare per il solo anno 1921 la tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima del 3 per cento sui redditi imponibili di natura commerciale e industriale.

Art. 2.

Entro il limite massimo anzidetto la Camera mede-

sima sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio la misura effettiva di tassa da applicare nell'esercizio 1921, tenuto conto delle effettive esigenze del bilancio camerale di detto anno.

Art. 3.

Il presente decreto 26 aprile 1906, n. CCI, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1410, *che estende ai territori annessi le funzioni dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 17:8, e la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 610, con la quale è stato tramutato in legge il Regio decreto-legge in data 12 ottobre 1919, n. 2099, che istituisce un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche e ne approva lo statuto relativo;

Visti i Regi decreti 4 maggio 1920, n. 676 e 21 novembre 1920, n. 1737;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1234;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze e col ministro dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati e avranno esecuzione nei territori annessi la legge 7 aprile 1921, n. 610, e i Regi decreti 4 maggio 1920, n. 676, e 21 novembre 1920, n. 1737, colle seguenti modificazioni:

A) legge 7 aprile 1921, n. 610 (già Regio decreto-legge in data 12 ottobre 1919, n. 2099):

1. L'art. 5 viene sostituito come segue: « sono esenti dall'imposta sulle rendite gli interessi dei mutui stipulati entro un biennio dalla entrata in vigore del presente decreto da proprietari o esercenti di alberghi requisiti o già requisiti, allo scopo di ricostituire la propria azienda.

2° l'art. 6 è soppresso;

3° all'art. 7 viene sostituita la seguente dizione: « per fabbricati destinati ad uso di albergo e relative dipendenze la cui costruzione sia iniziata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e ultimata entro il 31 dicembre 1923 e per i quali si verifichino le condizioni volute dal paragrafo n. 1, lett. *a*), *b*) e *c*) della legge 28 dicembre 1911, B. L. I. n. 242, l'esenzione della imposta casatico pigioni, di cui al paragrafo 3 n. 1 di detta legge, è estesa ad un periodo di 10 anni;

Agli stessi fabbricati, ove siano invece da comprendersi tra le costruzioni menzionate al succitato par. 1 n. 4, spetta la riduzione della stessa imposta all'aliquota del 5 per cento del reddito pigionale netto per la durata di 10 anni, in luogo di quella più breve stabilita dal paragrafo 4 n. 1 lett. *a*) della legge stessa.

Restano in vigore tutte le altre agevolazioni portate, dalla suddetta legge.

Per il suaccennato periodo decennale di esenzione e riduzione della imposta casatico pigioni non possono essere applicate ai fabbricati della specie suindicata addizionali sull'imposta stessa a favore di Enti autonomi.

Qualora l'edificio cessasse dalla destinazione ad uso albergo le agevolazioni fiscali indicate al primo, secondo e quarto comma del presente articolo verranno meno di pieno diritto dal giorno in cui sia avvenuta la cessazione suddetta ».

4. Gli articoli 11 e 15 inclusivo, sono soppressi, e ad essi è sostituito il seguente articolo:

« In materia di responsabilità degli albergatori valgono le disposizioni delle leggi vigenti nei territori annessi ».

5. L'art. 9, 1° comma, è soppresso.

B) R. decreto 4 maggio 1920. n. 676;

All'art 4, 1° comma, le parole: « La vendita delle marche turistiche viene effettuata dal ricevitore del registro agli esercenti », sono sostituite dalle seguenti:

« La vendita delle marche turistiche viene effettuata dagli uffici delle imposte (o del bollo) agli esercenti . . . . . ».

Al 2° comma, le parole « che essi prelevano direttamente, dall'ufficio del registro. . . . . » sono sostituite dalle seguenti:

« che essi prelevano direttamente dall'ufficio imposte (o del bollo) della loro residenza . . . . ».

L'art. 5, 2° comma . . . . è modificato come segue:

« di che all'art. 131 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

3° comma le parole « . . . con l'incarico di denunciare agli uffici del registro . . . » sono sostituite dalle seguenti:

« . . . con l'incarico di denunciare agli uffici delle imposte (o del bollo) ».

All'art. 7 è sostituito il seguente articolo:

« Agli uffici delle imposte (o del bollo) incaricati della

vendita delle marche turistiche spetta l'aggio dell'uno per cento indipendentemente da quello del 2 0[0 concesso agli esercenti e ai distributori secondari. Sulle penalità spetta l'aggio del 3 0[0 ».

I detti aggi devono essere prelevati all'atto della vendita delle marche e della riscossione delle pene pecuniarie ».

All'art. 8 è sostituito il seguente articolo:

« L'importo delle marche vendute e delle pene pecuniarie viene introitato separatamente dagli altri valori bollati e versato alla fine di ogni mese, al netto degli aggi e della quota spettante agli agenti scopritori, all Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ».

c) R. decreto 21 novembre 1920, n. 1737:

L'art. 2 è sostituito come segue:

« La vendita delle marche da bollo anzidette avrà principio appena gli uffici delle imposte (o del bollo) ne saranno provvisti ».

L'art. 3 1° comma, è modificato come segue:

« Le disposizioni del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 676, andranno in vigore come disposto dall'art. 3 del presente R. decreto ».

Art. 2.

È data facoltà al Ministero dell'industria e commercio di emanare, d'intesa con l'ufficio centrale per le nuove Provincie, quelle norme regolamentari anche in deroga a quelle vigenti, che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, ***che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato in esecuzione della legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. [illegible] della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e de[l] ministro segretario di Stato per il tesoro, di concert[o] col Comitato Ministeriale costituito ai sensi della legg[e] medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 192[1] n. 1080 saranno compilati da ciascuna amministrazi[o]ne, in base ai precedenti di servizio ed ai rappor[ti] scritti dei superiori, gli elenchi degli impiegati [e] agenti da esonerare:

a) per motivi di salute;

b) per incapacità;

c) per scarso rendimento di lavoro.

L'inclusione negli elenchi per l'esonero, con l'indi[ca]zione dei motivi specifici della proposta, sarà no[ti]cata agli interessati nei modi stabiliti dal secon[do] terzo comma dell'art. 57 del regolamento generale [per] l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato [de]gli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 [no]vembre 1908, n. 756.

Quando la dimora dell'impiegato od agente non [è] conosciuta, la notificazione sarà fatta mediante p[ub]blicazione nel *Bollettino ufficiale* del competente m[ini]stero o in mancanza di tale *Bollettino* nella *Gazz[etta] ufficiale* del Regno.

Art. 2

L'impiegato od agente, al quale sia fatta la no[tifi]cazione di cui all'articolo precedente, ha il termin[e di] dieci giorni dalla data della avvenuta notificaz[ione] per presentare all'ufficio, cui è addetto, le pro[prie] deduzioni con i documenti, che ritenga utile di esi[bire] nel proprio interesse. Quando la notificazione avv[enga] nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art 1 [del] presente decreto, il termine decorre dalla pubb[lica]zione nel *Bollettino* o nella *Gazzetta ufficiale*.

Se la designazione all'esonero abbia luogo per [mo]tivi di salute, l'impiegato od agente ha facoltà, [e] l'indicato termine, di chiedere di essere sottopo[sto a] visita medica.

Art. 3

La visita fiscale sarà eseguita, per gli impieg[ati ed] agenti provinciali, da un ufficiale medico designat[o a] richiesta del prefetto, dalla direzione dell'Osp[edale] militare, nella cui giurisdizione trovasi l'impiegat[o od] agente proposto per l'esonero.

Per gli impiegati od agenti delle Amministra[zioni] centrali la designazione dell'ufficiale medico sarà

dal ministro della guerra, su richiesta della competente Amministrazione.

Il motivo di salute si avrà per accertato, qualora nel termine stabilito la visita medica non si verifichi per un fatto da ascriversi all'interessato.

Art. 4.

Presso ogni Ministero sarà costituita, con decreto Ministeriale, una Commissione con l'incarico di formulare le proposte definitive di esonero degli impiegati ed agenti. Sarà composta di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio medesimo; di due direttori generali, dei quali uno sarà quello da cui l'impiegato od agente dipende, e, in difetto, del direttore generale più anziano del ministero; di un direttore capo di divisione o funzionario di grado corrispondente, e di un impiegato od agente dello stesso grado di quelli da esonerare, designati i due ultimi dal Consiglio di amministrazione. Le funzioni di presidente saranno esercitate dal consigliere di Stato.

Per il personale dei ruoli speciali e tecnici ciascun Ministero costituirà la Commissione per gli esoneri, avendo riguardo al particolare ordinamento di ciascun personale. Essa sarà presieduta dal consigliere di Stato.

Per il personale degli archivi di Stato le funzioni della Commissione saranno esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 5.

La Commissione, esaminati gli atti ricevuti dall'Amministrazione e quelli eventualmente forniti dall'interessato, gli altri che ritenga necessario richiedere ed i risultati delle indagini, che avrà creduto di ordinare, manifesterà il proprio parere circa l'esonero dell'impiegato o dell'agente indicandone i motivi.

L'interessato dovrà essere personalmente sentito, qualora ne abbia fatto richiesta nel termine stabilito dell'art. 2 del presente decreto.

Per la validità delle deliberazioni basta la maggioranza dei componenti la Commissione.

Art. 6.

Il ministro, avuto il parere della Commissione con gli atti relativi, si pronunzia definitivamente sulla proposta di esonero e promuove entro il 10 dicembre 1921 la deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 7.

Per gli impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale l'esonero sarà deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato, ove questi lo chieda.

Art. 8.

Nel decreto, che sarà emesso per disporre l'esonero, giusta l'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, verrà indicato il motivo che ha determinato il provvedimento.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato, nonchè al personale degli uffici della Corte dei conti.

Le funzioni, demandate alla Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, sono esercitate, quanto al personale del Consiglio di Stato, dal Consiglio di presidenza, costituito ai sensi del 3° comma dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 641; e quanto al personale degli uffici della Corte dei conti dal Consiglio di presidenza, costituito ai sensi dell'art. 38 del regolamento 2 luglio 1913 per l'ordinamento dei servizi e per l'esercizio delle attribuzioni non contenziose della Corte.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto sono pure applicabili al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, a quello subalterno degli uffici giudiziari ed al personale d'ordine e subalterno della R. Avvocatura erariale.

Le funzioni, demandate alla Commissione di cui all'art. 4, sono esercitate dalla commissione centrale istituita presso il ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie anche se applicato al ministero stesso ai sensi dell'art. 13 del R. D. legge 21 dicembre 1919, n. 2486, e per quello subalterno degli uffici giudiziari; dalla commissione permanente, costituita ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura erariale, approvato con R. D. 24 novembre 1913, n. 1303, e dell'art. 51 del regolamento approvato con R. D. 24 novembre 1913, n. 1304, per il personale d'ordine e subalterno della R. Avvocatura erariale.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1412, *che estende le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti, al personale della magistratura ed a quello dell'Avvocatura erariale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, recante prov-

vedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, del ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni, contenute negli articoli 3 e 7 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sono applicabili ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato ed ai consiglieri con le garanzie e la procedura di cui all'art. 4 del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 2.

Gli altri funzionari di grado non inferiore a quello di segretario di sezione, che il consiglio di presidenza ritenesse di dover proporre per l'esonero, agli effetti dell'art. 3 della legge citata, per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro, saranno invitati a presentare, entro il termine di giorni dieci dalla data di notifica della proposta, fatta a cura del presidente del Consiglio di Stato, le osservazioni e i documenti che credessero opportuni e, nel caso di proposta di esonero per motivi di salute, potranno, entro lo stesso termine, richiedere di essere sottoposti a visita medica da parte di un ufficiale medico, designato dal ministero della guerra, su richiesta del presidente del Consiglio di Stato.

Art. 3

Gli esoneri, proposti dal consiglio di presidenza, saranno disposti, a relazione del ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto Reale, nel quale saranno indicati i motivi dell'esonero.

Art. 4

Il consiglio di presidenza designerà al ministro dell'interno i funzionari, di cui all'art. 2 del presente decreto, per i quali si rendesse necessario il collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 7 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 5

Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 della legge predetta sono applicabili ai presidenti di sezione della Corte dei conti ed ai consiglieri con le garanzie e la procedura, di cui all'art. 4 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 6.

Il procuratore generale, il vice procuratore generale, il segretario generale ed i referendari, che il consiglio dei presidenti della Corte ritenesse di dover proporre per l'esonero agli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento, saranno invitati a presentare, entro il termine di giorni dieci da quello della notifica, le osservazioni e i documenti che credessero opportuni.

Nel caso di designazione per motivi di salute il funzionario potrà, entro l'indicato termine, chiedere di essere sottoposto a visita medica.

La visita sarà eseguita da un ufficiale medico designato dal ministro della guerra, su richiesta del presidente della Corte.

Art. 7.

Gli esoneri, proposti dal consiglio dei presidenti, sentito il parere delle sezioni unite della Corte, saranno disposti a relazione del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto Reale, nel quale saranno indicati i motivi dell'esonero.

Art. 8.

Il consiglio dei presidenti, sentito il parere delle sezioni unite, designerà al ministro del tesoro, i funzionari di cui all'art. 6 del presente decreto per i quali si rendesse necessario il collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 7 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 9.

I magistrati sono esonerati dal servizio per ragione di incapacità o di scarso rendimento di lavoro:

a) quando siano stati dichiarati impromovibili dal consiglio superiore della Magistratura per i motivi suddetti;

b) quando dai consigli disciplinari presso le corti di appello o dalla Corte suprema disciplinare siano stati loro applicati i provvedimenti di grado superiore alla censura per abituale negligenza, trascuratezza dei doveri d'ufficio o abituale difetto di operosità;

c) quando, pur non essendo stati sottoposti a procedimento disciplinare, siano stati tramutati per i suddetti motivi da una ad altra sede;

d) quando dagli atti, documenti od informazioni, riguardanti la loro carriera, risulti che essi per le ragioni menzionate nella lettera *b*) non siano in grado di continuare utilmente le loro funzioni.

Art. 10.

I magistrati possono altresì essere esonerati per motivi di salute. Nel termine di cui all'articolo seguente potranno chiedere di essere sottoposti a visita medica, che sarà eseguita da un ufficiale addetto al corpo sanitario militare.

Il motivo di salute si avrà per accertato, qualora nel termine stabilito la visita non si verifichi per un fatto da ascriversi all'interessato.

Art. 11.

I capi gerarchici nei casi menzionati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 9 daranno avviso al magistrato della

proposta di esonero e lo inviteranno a presentare, entro il termine di giorni dieci da quello della notifica, le sue osservazioni con i documenti che creda opportuno. Immediatamente dopo decorso questo termine, trasmetteranno per via gerarchica gli atti al ministero della giustizia.

Quando la dimora del magistrato non sia conosciuta, la comunicazione di cui sopra, sarà fatta mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Il ministro, sentito il Consiglio dei ministri, e previo il parere del Consiglio superiore della magistratura (sezione prima), nei casi preveduti dagli articoli 9 e 10 delibera l'esonero del magistrato, con decreto motivato.

Art. 13.

Qualora vi sia l'adesione del magistrato, l'esonero per motivi di incapacità, scarso rendimento di lavoro o malattia può aver luogo anche senza le condizioni stabilite negli articoli precedenti, purchè essi risultino dagli atti e documenti del fascicolo personale, o siano notori quando si tratti di malattia.

Art. 14.

Qualora il personale complessivo addetto alle preture, ai tribunali o alle corti sia esuberante, saranno collocati in disponibilità per quattro anni i magistrati che saranno designati dal Consiglio superiore della magistratura (sezione prima), con deliberazione motivata, tenuto conto della capacità, della operosità e degli altri titoli di merito del magistrato, compresi quelli risultanti dal servizio militare prestato nell'ultima guerra nazionale.

Art. 15.

I magistrati, che siano collocati in disponibilità, qualora le esigenze del servizio lo richieggano, possono essere destinati, rispettivamente, come giudici aggiunti nelle preture, o in soprannumero nei collegi ed uffici, ai quali sono addetti.

I magistrati amovibili, o che non abbiano acquistata la inamovibilità, possono essere destinati, a esercitare funzioni di grado inferiore.

Art. 16.

I magistrati, collocati in disponibilità saranno riammessi nei ruoli a misura che si rendano vacanti i posti del loro grado e secondo l'ordine della loro anzianità.

Trascorso il quadriennio, senza che essi siano stati richiamati in servizio, saranno collocati a riposo

Non si procederà a nuove nomine o promozioni ai termini dell'art. 9 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, fino a che per ciascun grado non siano stati richiamati in servizio i magistrati collocati in disponibilità.

Art. 17.

Per i funzionari dell'Avvocatura erariale appartenenti alla categoria degli avvocati, compresi quelli attualmente fuori ruolo, l'esonero, il collocamento i disponibilità, le destinazioni e la riammissione in servizio sono regolati dalle stesse norme stabilite per l magistratura con le seguenti modificazioni:

1° al Consiglio superiore della magistratura e consigli disciplinari s'intenderà sostituita la Commi sione, di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi su R. Avvocatura erariale, approvato con R. decreto novembre 1913, n. 1303 e all'art. 51 del regolamen approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 130

2° l'avviso, di cui all'art. 11, sarà notificato a no del secondo e terzo comma dell'art 57 del reg mento generale sullo stato degli impiegati civili, provato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 18.

Durante il periodo della disponibilità i funzion oggetto del presente decreto, godranno lo stipe e le indennità caro-viveri nella misura determi dal primo capoverso dell'art. 8 della legge 13 ag 1921, n. 1080.

Art. 19

Le disposizioni del presente decreto sono app bili anche ai magistrati trattenuti al ministero d giustizia con funzioni amministrative, nonchè a zionari e magistrati, i quali siano stati posti provvedimento speciale fuori ruolo e destinati pres altre Amministrazioni.

Art. 20.

Circa i limiti di età e di servizio previsti per il c locamento a riposo dall'art. 4 della legge restano fer fino ai nuovi ordinamenti le disposizioni vigenti ciascuna delle categorie contemplate dal presente golamento.

Art. 21.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno de sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigil dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale del leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decre del Regno contiene in sunto il seguen decreto:

N. 1408. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, su proposta del ministro per il lavoro e la previd za sociale, il Consorzio delle cooperative autono della provincia di Treviso, con sede nel Comu stesso, viene eretto in Ente morale e ne è app vato lo statuto organico.